



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 18/12/2003

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI DECRETO 26 giugno 2003, n. 21

Indennità d'esproprio. IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, dell'art. 5/bis, comma 4, legge 359/92 ed ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge 865/71, l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Bitetto è determinata così come indicato nell'elaborato allegato al presente decreto.

Omissis

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, sono tenuti a comunicare al Dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia di Bari, se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate.

Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni coloro i quali accettino le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante alla cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità determinata, Omissis, indicata alla voce Indennità di esproprio ex art. 16 L. 865/71".

Qualora l'area da espropriare sia, invece, coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71.

Art. 4

L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma, della legge 865/71 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione, al fittavolo, od al colono, od al compartecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71. Il prezzo corrisponderà all'importo indicato alla voce "indennità di esproprio, ex art. 16 L. 865/71. Omissis.

Art. 5

Le superfici indicate nell'allegato "A" alla voce "superficie da retrocedere" si intendono restituite nella piena disponibilità dei proprietari, trattandosi di aree occupate in esecuzione del Decreto Dirigenziale di Occupazione d'urgenza n. 49 del 20/08/2001, ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

Art. 6

Unitamente alle indennità accettate o rifiutate saranno liquidate o depositate le "indennità di occupazione" dovute per la maggiore estensione di superficie occupata, e per l'intero periodo di occupazione.

Il Dirigente

Dott. Anna Lisa Camposeo
